

Dichiarazioni 2010. Ai datori di lavoro è richiesta una maggiore attenzione per le operazioni straordinarie e le compensazioni

Volata finale per l'invio del 770 «slim»

Entro lunedì 2 agosto il sostituto d'imposta deve completare tutti gli adempimenti

PAGINA A CURA DI
Silvia Bradaschia
Giuseppe Buscema

Per il modello 770/2010 semplificato scatta il conto alla rovescia. Sette giorni alla scadenza dell'invio. E gli addetti ai lavori sono alle prese con le operazioni straordinarie e il quadro delle compensazioni. Sostituti d'imposta e intermediari abilitati, infatti, stanno predisponendo in questi giorni le ultime spedizioni della dichiarazione annuale che scade il 2 agosto (il termine "naturale" è il 31 luglio ma cade di sabato mentre il 1° agosto è domenica) e che contiene la certificazione dei compensi erogati nel 2009, sia al personale dipendente, sia ai lavoratori autonomi, l'assistenza fiscale prestata, i completi versamenti, i crediti ed le eventuali compensazioni effettuate.

La certificazione e l'invio mensile dei dati fiscali, previsti dalla Finanziaria 2008 non sono ancora decollati e con lo slittamento al 2009 ipotizza l'utilizzo del modello Uniemens che già contiene i dati previdenziali per l'Inps e che si arricchirà, quindi, dei redditi erogati e delle ritenute operate ogni mese.

Il modello 770 può essere suddiviso, predisposto ed inviato da due soggetti diversi. La parte relativa alle comunicazioni di lavoro dipendente ed assimilati ed i prospetti SS, ST, SV ed SX assieme al frontespizio, può essere inviata separatamente dalle comunicazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e dai relativi prospetti SS, ST ed SX. Le condizioni per la suddivisione del modello sono duplice: la coesistenza di certificazioni di lavoro dipendente e di lavoro autonomo e l'assenza di compensazioni interne tra i versamenti delle due tipologie di redditi (comprese quelle con i redditi di capitale). È indispensabile indicare in ogni modello il numero di co-

dice fiscale dell'altro soggetto.

Il modello 770 va presentato anche qualora sia prevista la compilazione ai soli fini contributivi (Inps, Inpdap, Ipost e Inail). Sono tenuti alla presentazione anche i soggetti che hanno corrisposto compensi a esercenti prestazioni di lavoro autonomo in regime agevolato (opzione prevista dalla n. 388/00) i

quali, come prevede la norma, non hanno effettuato ritenute alla fonte.

I passaggi dei dipendenti in ipotesi di operazioni straordinarie e le successioni mortis causa generano anche spostamenti di dati che creano maggiori necessità di controlli. Per consentire alle Entrate di verificare sia la correttezza degli adempimenti effettuati dal sostituto d'imposta, sia la corrispondenza della certificazione nella dichiarazione del sostituto, le eventuali operazioni straordinarie vanno dettagliate con metodo specifico. La distinzione delle situazioni che hanno determinato l'estinzione o meno del sostituto d'imposta, inoltre, sono determinanti al fine della corretta presentazione del modello 770. Se nelle operazioni straordinarie il sostituto d'imposta si estingue, andrà anche valutato se si verifica prosecuzione o meno dell'attività da parte di un altro soggetto.

Se non si verifica (liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa), la dichiarazione deve essere presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto.


Per fusioni, scissioni totali, scioglimento di una società personale e prosecuzione dell'attività sotto la ditta individuale di un solo socio, cessione o conferimento da parte di un imprenditore individuale dell'unica azienda

posseduta in una società di persone o di capitali, invece, chi succede è tenuto a presentare la dichiarazione comprensiva dei dati relativi al periodo dell'anno in cui il soggetto estinto ha operato.

Se il sostituto d'imposta non si estingue, gli obblighi dichiarativi fanno carico ai soggetti che intervengono nelle operazioni.

Tra i quadri del modello 770, è l'SX quello che impone una maggiore ponderazione dei passaggi di dati. I crediti e le compensazioni, infatti, devono essere perfettamente allineati con il quadro ST e SV delle ritenute operate e dei corrispondenti estremi di versamento. Così crediti del 2008 derivanti da precedente dichiarazione compensati internamente con scomputo di ritenute o esternamente con F24 e crediti del 2009 e relativo utilizzo andranno evidenziati nel quadro SX1 e SX4 nelle diverse colonne che identificano ognuna una diversa tipologia di recupero. I righe da SX 5 a SX 30, invece, devono essere compilati solo dai sostituti d'imposta che nel 2009 hanno effettuato compensazioni tra enti impositori diversi e/o laddove risulti un credito verso enti diversi dall'erario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I requisiti

Ricevuta di presentazione

■ Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l'invio della dichiarazione un messaggio che conferma solo l'avvenuta trasmissione del file e solo in seguito, fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione. Solo quest'ultima comunicazione costituisce la prova dell'avvenuta presentazione

Conservazione informatica

■ Per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie vanno osservate le modalità previste dal Dm 23 gennaio 2004 e le procedure contenute nella delibera Cnipa n. 11/04

■ I documenti devono essere memorizzati su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta

■ La procedura di conservazione termina con la sottoscrizione elettronica e l'apposizione della marca temporale

Slalom tra i rigi del modello



Previdenza complementare

■ Parte A, dati generali, Punto 9. Data di iscrizione al fondo di previdenza complementare effettuata successivamente alla data di entrata in vigore del Dlgs 252/2005, per i lavoratori di prima occupazione a decorrere dal 1° gennaio 2007 (già presente in Cud/2010). Con i campi 54 e 55 determina la quota di deduzione dal reddito dei contributi

eccedenti 15.164,57 euro

■ Indicazione analitica dei dati del Tfr rimasto in azienda e di quello versato al fondo, dati relativi al Tfr - campi da 132 a 136

Frontespizio

■ Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione. Se il firmatario è residente all'estero: codice stato estero e indirizzo di residenza estera

Lavoro autonomo

■ In evidenza l'importo complessivamente corrisposto da altri soggetti, ma certificato dal dichiarante (nuova sezione)

Prospetti riassuntivi

■ Aggiunta la nota Q. Per compensazione interna del credito d'imposta - differimento del 20% dell'acconto sui redditi

Modello SX

■ SX1 colonna 6 credito derivante dal differimento del 20% dell'acconto Irpef 2009 (DI 168/09)

■ SX40 colonna 1. Bonus straordinario famiglie per nuclei a basso reddito (DI 185/08). Nel campo dati coniuge e familiari a carico non è più richiesto l'anno d'imposta

LE SCADENZE

Evento	Modalità	Note	Particolarità
Entro la scadenza dell'invio			
<ul style="list-style-type: none"> ● L'intermediario rilascia al contribuente l'impegno alla trasmissione del modello 770/10 ● La data dell'impegno va indicata anche sulla dichiarazione 	<ul style="list-style-type: none"> ● Contestuale alla ricezione dell'incarico alla predisposizione o dell'incarico all'invio della dichiarazione predisposta dal contribuente ● Prima della presentazione della dichiarazione in casi di predisposizione della stessa da parte dell'intermediario 	<ul style="list-style-type: none"> ● Indicando quale modalità è oggetto dell'impegno: <ul style="list-style-type: none"> ▣ compilata dal contribuente oppure ▣ predisposta dall'intermediario 	<ul style="list-style-type: none"> ● L'impegno alla trasmissione può essere redatto in carta libera
Entro il 2 agosto 2010			
<ul style="list-style-type: none"> ● Presentazione telematica della dichiarazione ● Ravvedimento operoso per Irpef omessa o insufficiente ● È possibile rettificare o integrare una dichiarazione già presentata 	<ul style="list-style-type: none"> ● Canale Entratel tramite intermediari abilitati (Dpr 322/98 articolo 3, comma 3) ● Sanzione ● Ritardo oltre 30 giorni ● Sanzione pari al 3% (1/10 del 30%) delle ritenute non versate ● Ritardo entro 30 giorni ● Sanzione pari al 2,5% (1/12 del 30%) delle ritenute non versate ● Codice 8906 ● Va compilata una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti 	<ul style="list-style-type: none"> ● I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono inviarla tramite Fisconline (se riguarda fino a 20 soggetti) o tramite Entratel (se riguarda più di 20 soggetti) ● Interessi ● 3% fino al 31 dicembre 2009 ● 1% dal 1° gennaio 2010 ● Maturazione giorno per giorno ● Barrando la casella "Correttiva nei termini" 	<ul style="list-style-type: none"> ● Dopo alcune ore dall'invio: acquisizione della ricevuta di trasmissione ● Indicare nel quadro ST punto 7 la somma versata comprensiva degli interessi ● Indicare gli interessi al punto 8 ● Barrare casella "ravvedimento"
Entro 30 giorni dalla data di scadenza della presentazione della dichiarazione			
<ul style="list-style-type: none"> ● Intermediario abilitato 	<ul style="list-style-type: none"> ● Rilascia copia della dichiarazione e copia della ricevuta di trasmissione telematica al contribuente 	<ul style="list-style-type: none"> ● Su modello conforme ● Sottoscritta dal contribuente 	<ul style="list-style-type: none"> ● La ricevuta costituisce prova della presentazione e deve essere conservata dal contribuente unitamente al Modello 770
Entro 90 giorni dalla scadenza per la presentazione del 770 (31 ottobre 2010)			
<ul style="list-style-type: none"> ● È possibile inviare una dichiarazione tardiva 	<ul style="list-style-type: none"> ● La dichiarazione non è considerata omessa, ma si applicano le sanzioni 	<ul style="list-style-type: none"> ● È possibile avvalersi del ravvedimento operoso 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pagamento con ravvedimento: 1/12 di euro 258,00 (21,50)
Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione			
<ul style="list-style-type: none"> ● È possibile rettificare o integrare la dichiarazione (solo se la prima è stata validamente presentata) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Va presentata una nuova dichiarazione completa 	<ul style="list-style-type: none"> ● Su modello conforme a quello approvato 	<ul style="list-style-type: none"> ● Barrando la casella "dichiarazione integrativa"